

AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

15 giugno 2020

Alle aziende associate

GOVERNO: COVID-19 – PUBBLICATO IL DPCM 11 GIUGNO 2020

Si informa che, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il D.P.C.M in oggetto troverà applicazione nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio 2020.

Vengono confermate le raccomandazioni a professionisti e imprese relativamente al massimo utilizzo del **lavoro agile** per lo svolgimento della prestazione, così come i precedenti provvedimenti emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica.

Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i **corsi di formazione in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM in esame è stato confermato che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

- Stati membri dell'Unione Europea;
- Stati parte dell'accordo di Schengen;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Fino al 30 giugno 2020, restano, altresì, vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In materia di spostamenti da e per l'estero, infine, è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

Si segnala, infine, che sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, soltanto a condizione che Regioni e Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Per ogni ulteriore chiarimento la Segreteria (tel. 059/894811 – e-mail: segreteria@confapiemilia.it) è a vostra disposizione per mettervi in contatto con il funzionario di riferimento.

Distinti saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

